

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

Art. 10

Ai Consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad integrazione delle disponibilità di detti << fondi >>.

Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.